

Francesca Macino

Sulla storiografia giuridica europea dell'Ottocento in tema di diritto longobardo*

SOMMARIO: 1. La 'questione longobarda' in Italia e in Germania – 2. La questione nella storiografia giuridica francese – 3. Riflessi nella tradizione anglosassone.

ABSTRACT: The relationship between Lombard and Roman law has been the centre of great debates among 19th century Italian and German scholars. In particular, the attention drawn by Manzoni on the condition of the conquered people under Lombard rule gave rise to scholarly quarrels which were often biased by national pride, heightened by the contemporary political background. Other European legal historians, though, have rarely entered into such questions, whose nationalistic trait was clearly perceived even at the time: few French followers of the German historical school of law treated the subject, albeit significantly, and only a shallow reflection of it touched the Angloamerican historical studies.

KEY WORDS: 19th century European legal historians; Lombard law; condition of the Romans under Lombard rule

1. La 'questione longobarda' in Italia e in Germania.

Il diritto longobardo è stato uno dei punti nodali della storiografia giuridica europea: specialmente nel corso dell'Ottocento, esso fu il fulcro di grandi questioni che catalizzarono l'attenzione degli studiosi soprattutto italiani e tedeschi.

Questa centralità può essere ricondotta, in linea generale, a due ordini di fattori.

Un importante fattore interno è costituito dalla particolare stagione degli studi stessi, segnati dal metodo inaugurato dalla scuola storica e da Friedrich Carl von Savigny, che rinforzò l'impegno e l'entusiasmo per la riscoperta e lo studio dei documenti antichi, con la pubblicazione di fondamentali edizioni, che fornirono lo strumento d'eccellenza per la ricostruzione della storia del diritto, e la creazione delle grandi scuole storiche per il recupero delle fonti, come la *Societas aperiendis fontibus rerum Germanicarum*, fondata nel 1819, da cui scaturì l'impresa dei *Monumenta Germaniae Historica*, e l'*École des Chartes* dal 1821. Fu poi questa l'epoca più luminosa della circolazione della scienza giuridica: attraverso fitte corrispondenze, traduzioni, riviste di nuova fondazione, molti studiosi europei formarono una vera e propria rete di continua collaborazione scientifica,

* Questo lavoro costituisce la rielaborazione di un intervento presentato all'Incontro di studio *Actum Ticini. L'Università di Pavia e gli studi sull'alto medioevo pavese*, Pavia, 17-18 novembre 2017.

tramite la quale diffondevano e confrontavano le proprie conoscenze, nonché i propri metodi e teorie.

Un significativo fattore esterno che contribuì alla fortuna del tema longobardo fu invece il complesso di suggestioni derivate dalla mentalità romantica, che aveva dato enfasi al concetto di nazione, e dal clima politico dell'epoca, che, soprattutto in Italia, aveva portato a una spiccata sensibilità per il motivo dell'oppressione da parte dello straniero invasore – sensibilità che ebbe a condizionare parzialmente anche il mondo degli studi.

Delle ricerche sul diritto longobardo, che appunto si svilupparono e presero vigore in tale temperie culturale e politica, un filone particolarmente emblematico è quello che si occupò di indagare i diversi aspetti del rapporto fra il diritto longobardo e il diritto romano, e, in particolare, di capire quali fossero state le conseguenze dell'invasione dei Longobardi in relazione alla vigenza del diritto romano per la popolazione indigena d'Italia.

Il tema riporta all'ambito della famosa questione longobarda, sulla quale sono stati versati fiumi d'inchiostro, che com'è noto fu aperta da Alessandro Manzoni con il suo *Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia* del 1822¹, che accompagnava la tragedia di argomento storico *Adelchi*, uno dei testi canonici del Risorgimento italiano².

La questione, interrogandosi in primo luogo sulla condizione della popolazione indigena durante la dominazione longobarda – problema centrale della questione stessa, nonché il più colorito di ideologia nel clima risorgimentale già ricordato –, si articolò in due posizioni principali, quella che ipotizzava l'asservimento della popolazione latina e quella che invece propendeva ad ammettere il mantenimento da parte di quella popolazione della libertà e della proprietà.

A questo argomento principale proposto da Manzoni, che lo considerava come preliminare necessario alla valutazione dell'operato del papa in occasione della caduta del regno longobardo, punto per lui essenziale e finalità sottesa a tutto il *Discorso*³, si aggiunsero come corollari, nelle varie opere che si

¹ *Adelchi*, Tragedia di A. Manzoni, con un *Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia*, Milano 1822. Sul *Discorso* e sulla questione longobarda si veda soprattutto D. Mantovani, *Le vocazioni del "Discorso"*, premessa all'edizione dell'opera curata da I. Becherucci per l'Edizione nazionale ed europea delle opere di Alessandro Manzoni, Milano 2005, pp. 5-57, al quale si rimanda per la bibliografia 'classica' sulla questione (Falco, Tabacco, Bognetti ecc.); cfr. anche E. Artifoni, *Le questioni longobarde. Osservazioni su alcuni testi del primo Ottocento storiografico italiano*, in "Mélanges de l'École française de Rome – Moyen Âge", CXIX (2007), pp. 297-304.

² L'*Adelchi* infatti fa parte del "canone risorgimentale" ricostruito da Alberto Mario Banti attraverso le memorie dei patrioti italiani, cfr. A.M. Banti, *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia unita*, Torino 2000, p. 45.

³ La chiamata dei Franchi in Italia a opera di Adriano I era tradizionalmente considerata, da parte della storiografia laica e giurisdizionalista che risaliva fino a Machiavelli, come l'inizio del destino di frammentazione politica dell'Italia. Manzoni intendeva confutare questa posizione evidenziando la mancata fusione fra Latini e Longobardi, e quindi l'inesistenza di un processo di unificazione che

occuparono della questione e nel corso degli anni, quello della vigenza del diritto romano per la popolazione conquistata e quello della continuità dell'istituzione municipale romana, collegata con le origini dei Comuni⁴.

Com'è noto, Manzoni, negando la fusione fra i Longobardi e la popolazione indigena, sostenne che i Latini erano stati privati dei diritti politici e che erano stati ridotti alla condizione di coltivatori servi (“cultor soggetti”, nella definizione data dal diacono Martino nell’*Adelchi*)⁵, ma sorvolò abilmente sulla questione che si potrebbe definire privatistica. Non potendo infatti negare la sopravvivenza del diritto romano nel periodo longobardo, egli si limitò ad affermare che la concessione di vivere secondo il proprio diritto nei rapporti privati fosse il frutto del disinteresse dei dominatori riguardo ai destini del popolo conquistato e non un atto di clemenza: clemenza che a Manzoni premeva particolarmente di smentire nella sua argomentazione a sostegno dell'intervento del papa⁶. È stato giustamente sottolineato come la trattazione di questo aspetto specifico costituisca il punto più debole della altrimenti

sarebbe stato interrotto dall'intervento del papa: già in fase di preparazione della tragedia, egli aveva scritto a Fauriel chiedendogli di indicargli qualche opera recente in cui si parlasse “de la condition des peuples indigènes, subjugués et possédés” (corsivo dell'autore; lettera 137 a Claude Fauriel del 17 ottobre 1820, in A. Manzoni, *Lettere*, a cura di C. Arieti, I, Milano 1970 [A. Chiari - F. Ghisalberti (curr.), *Tutte le opere di Alessandro Manzoni*, VII], p. 216). Come si sa, l'idea manzoniana di accentuare l'elemento della distanza fra i due popoli era stata influenzata in modo decisivo dalle *Lettres sur l'histoire de France* pubblicate nel 1820 sul “*Courrier français*” da Augustin Thierry (sulla rilevanza della dialettica popoli oppressori/popoli oppressi in Thierry, Manzoni e Walter Scott, cfr. A.M. Banti, *Le invasioni barbariche e le origini delle nazioni*, in A.M. Banti - R. Bizzocchi [curr.], *Immagini della nazione nell'Italia del Risorgimento*, Roma 2002, pp. 21-44); in più, l'opportunità offerta dall'argomento ‘longobardo’ di prendere posizione in favore della Chiesa – e confutare sul piano storico (e poetico) quanto Manzoni aveva già contestato sul piano dottrinario nelle *Osservazioni sulla morale cattolica*, apparse l'anno prima – agì forse da stimolo per il cambiamento del soggetto della tragedia, che in un progetto originario doveva essere intitolata *Adolphe* e probabilmente incentrata sulla figura di Ataulfo (cfr. la succitata lettera 137 a Fauriel, p. 215), e che pure avrebbe avuto il suo nucleo tematico nell'idea della fusione fra vincitori e vinti (in tal caso, i Goti e i Romani), idea ancora presente nella prima stesura dell’*Adelchi* e poi eliminata (v. *infra*, nt. 6).

⁴ Questi tre punti sono stati individuati per la prima volta nel 1844 da Gino Capponi nella sua corrispondenza *Sulla dominazione dei Longobardi*, Lettera 1^a. e 2^a. di G. Capponi al Professore P. Capei, in “*Archivio storico italiano*”, Appendice, I (1844), pp. 185-238, cfr. E. Artifoni, *Le questioni longobarde*, cit., p. 303.

⁵ Atto II, scena seconda, v. 142. L'idea della condizione servile della popolazione latina incornicia peraltro il celeberrimo coro dell'atto III (i “solchi bagnati di servo sudor” compaiono ai vv. 3 e 60).

⁶ Questo punto è centralissimo per Manzoni, tanto che egli modificò la prima stesura dell’*Adelchi*, eliminando i versi in cui il giovane re esprimeva il suo utopistico progetto di fusione fra Longobardi e Latini (“dei vincitori e dei soggetti un solo / popol facciamo”, con l’*enjambement* che metteva in grande risalto proprio l'idea dell'unità), proprio per evitare di offuscare la figura del papa, che altrimenti sarebbe sembrato il fautore di un nuovo asservimento da parte dei Franchi invece che della liberazione che Adelchi sognava, e anche per rendere più potente il messaggio politico, in chiave risorgimentale, del coro dell'Atto III, dedicato al “volgo disperso che nome non ha”, messaggio incentrato sull'illusorietà dell'idea che la liberazione dell'Italia dalla dominazione straniera potesse venire da un altro dominatore straniero (e anticipatore della speranza neoguelfa che il papato potesse porsi alla guida di un movimento ‘italiano’ di liberazione).

ammirevole costruzione manzoniana⁷.

È altrettanto ben nota, e in linea con il disegno generale di una continuità del diritto romano nel passaggio dalla tarda antichità all'alto medioevo, la posizione espressa a questo riguardo nella *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* di Savigny, secondo il quale i Romani conservarono la libertà e il diritto di proprietà, il diritto romano rimase vigente senza soluzione di continuità, l'origine dei comuni medievali è da rintracciare nei municipi romani⁸. Nel 1822 Manzoni non conosceva ancora l'opera di Savigny, ma possiamo supporre che la sua lettura non avrebbe modificato di molto le sue convinzioni – visto che poi, nella seconda edizione ampliata del *Discorso* del 1847, il letterato trovò il modo di non tenerne conto⁹.

Il dichiarato obiettivo del *Discorso* di Manzoni, ossia di stimolare nuovi studi e approfondimenti su questo aspetto della storia d'Italia, fu pienamente raggiunto: i termini dell'ampio dibattito che nacque a seguito della sua pubblicazione sono ben noti e sono stati esaminati da una ricca e interessante letteratura.

Tra la fine degli anni venti e gli anni trenta, le riflessioni sulla questione longobarda ruotarono soprattutto intorno all'ambiente culturale piemontese: quest'ultimo, infatti, nella sua viva partecipazione alla peculiare stagione degli studi e alla circolazione della scienza giuridica¹⁰, aveva espresso una figura come quella di Federico Sclopis, centrale anche negli studi di diritto longobardo sia per le sue opere dedicate specificamente all'argomento sia per il ruolo di animatore di grandi progetti di edizione, come quella degli editti longobardi curata da Carlo Baudi di Vesme, sia anche per i costanti rapporti che intrattenne con un altro importante storico del diritto longobardo come il napoletano Carlo Troya¹¹.

Se nel 1827, nella lezione tenuta all'Accademia delle scienze di Torino sull'argomento *De' Longobardi in Italia*, egli non toccò che di sfuggita questo problema¹², nella *Storia dell'antica legislazione del Piemonte* apparsa a Torino nel 1833

⁷ D. Mantovani, *Le vocazioni del "Discorso"*, cit., p. 21.

⁸ L'alto medioevo è trattato nei primi due volumi: *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter* von F.C. von Savigny, I, Heidelberg 1815; II, Heidelberg 1816.

⁹ *Discorso sopra alcuni punti della storia longobardica in Italia*, nell'edizione delle *Opere varie* di A. Manzoni, Milano 1845-1847, nota 4 al capitolo III: "l'autore deve qui, non tanto addurre per sua giustificazione, quanto confessare per sua vergogna, che, quando scriveva queste parole, non conosceva punto la dotta e insigne *Storia del Diritto romano nel medio evo* del signor De Savigny [...] E in generale, tutto ciò che gli pare di poter fare per questo Capitolo, è di riprodurlo il meno corretto, come il più incorreggibile". Sul rapporto Manzoni-Savigny cfr. D. Mantovani, *Le vocazioni del "Discorso"*, cit., pp. 38-41.

¹⁰ Cfr. soprattutto L. Moscati, *Da Savigny al Piemonte. Cultura storico-giuridica subalpina tra la Restaurazione e l'Unità*, Roma 1984.

¹¹ Cfr. Eadem, *Federico Sclopis storico dei Longobardi*, in "Rassegna Storica del Risorgimento", LXVI (1979), pp. 259-276, e *Federico Paolo Sclopis*, in *Enciclopedia italiana. Il contributo italiano alla storia del pensiero*. Ottava appendice, Roma 2012, pp. 286-289.

¹² *De' Longobardi in Italia*, Lezioni del Conte F. Sclopis, in "Memorie della R. Accademia delle scienze di

esprisse un giudizio positivo sui Longobardi proprio perché essi avevano concesso alle popolazioni sottomesse di continuare a vivere secondo il proprio diritto personale, e nel 1837, nella voce *Législation italienne* redatta per il *Dictionnaire de la conversation et de la lecture*, aderì alla tesi della progressiva fusione fra i due popoli, in contrasto con Manzoni¹³. Restando nell'ambiente degli intellettuali piemontesi, anche Baudi di Vesme e Spirito Fossati, nelle *Vicende della proprietà in Italia* del 1836, affermarono la parità di condizione fra i due popoli, e Cesare Balbo venne influenzato da Savigny nell'idea della continuità, sostenendola nella sua corrispondenza con Troya¹⁴.

Negli anni quaranta la questione raggiunse la sua acme con l'opera dello stesso Troya, che nel discorso *Della condizione de' Romani vinti da' Longobardi*¹⁵ si dedicò con determinazione a dimostrare la condizione di asservimento della

Torino”, XXXIII (1829), Memorie della Classe di scienze morali, storiche e filologiche, pp. 81-128. Sulla questione Sclopis ebbe poi a discutere con Paretino Pietro Capei: quest'ultimo pubblicò una recensione critica del lavoro di Sclopis in “Antologia. Giornale di scienze, lettere ed arti”, XXXIX (1830), fasc. 117, pp. 64-70, alla quale l'autore rispose sempre sull' “Antologia”, XL (1830), fasc. 118, pp. 88-93. Com'è noto, Capei era uno dei principali esponenti della scuola storica in Italia, primo a diffondere nella penisola l'opera di Savigny, che peraltro seguì nelle interpretazioni relative alla questione longobarda (v. *infra*); cfr. L. Moscati, *Le fonti giuridiche dell'altomedioevo tra Italia e Germania: due esperienze a confronto*, in R. Elze - P. Schiera (curr.), *Italia e Germania. Immagini, modelli, miti fra due popoli nell'Ottocento: il Medioevo – Das Mittelalter. Ansichten, Stereotypen und Mythen zweier Völker im neunzehnten Jahrhundert: Deutschland und Italien*, Bologna-Berlin 1988, pp. 253-254.

¹³ F. Sclopis, s.v. *Italie - Législation italienne*, in *Dictionnaire de la conversation et de la lecture*, 33, *Ind-Jou*, Paris 1837, pp. 264-283; la voce fu poi ristampata, con modifiche minime, negli “Atti della R. Accademia delle scienze di Torino”, XIV (1878-1879), pp. 1064-1104. Il distacco da Manzoni, che riguarda tra l'altro la valutazione dell'operato temporale della Chiesa, emerge anche dalla condivisione, da parte di Sclopis, dell'idea che il particolarismo politico italiano sia iniziato con l'arrivo dei Franchi, perché essi impedirono ai Longobardi di unificare l'Italia: cfr. L. Moscati, *Federico Sclopis storico dei Longobardi*, cit., p. 265.

¹⁴ C. Baudi di Vesme - S. Fossati, *Vicende della proprietà in Italia dalla caduta dell'Imperio romano fino allo stabilimento dei feudi*, Torino 1836; le lettere di Balbo e Troya risalgono quasi tutte agli anni 1830-1831, con l'eccezione di due scambi nel 1833-1834 e un'ultima lettera del 1839: *Della civile condizione dei Romani vinti dai Longobardi e di altre quistioni storiche*. Lettere inedite di C. Troya e C. Balbo, con prefazione di E. Mandarini, Napoli 1869. Le posizioni degli storici piemontesi riguardo alla questione longobarda si segnalano per la loro moderazione, nel tentativo di trovare una realistica via di mezzo fra le diverse ricostruzioni. Allo stesso modo, lo storico fiorentino Filippo Moisé, meno noto, critica esplicitamente gli eccessi di ottimismo e di catastrofismo nella valutazione del dominio longobardo in Italia e dei rapporti fra vincitori e vinti nella sua *Storia dei domini stranieri in Italia dalla caduta dell'Impero romano in occidente fino ai nostri giorni*, III, t. I, *Storia del dominio dei Longobardi in Italia*, Firenze 1840, in particolare alle pp. 155 e ss., opera nella quale menziona molto spesso il *Discorso* manzoniano, rimpiangendo il fatto che il grande scrittore non abbia dedicato che “poche parole” all'argomento (p. 6).

¹⁵ *Della condizione de' Romani vinti da' Longobardi e della vera lezione d'alcune parole di Paolo Diacono intorno a tale argomento*. Discorso di C. Troya, Napoli 1841; si veda anche l'Edizione seconda, con osservazioni di F. Rezzonico ed appendice dell'autore, Milano 1844. Lo storico napoletano in seguito approfondì e arricchì la sua posizione, in modo forse anche puntiglioso, nel *Codice diplomatico longobardo dal DLXVIII al DCCLXXIV, con note storiche osservazioni e dissertazioni ordinate principalmente a chiarire la condizione de' Romani vinti da' Longobardi e la qualità della conquista*, I-V, Napoli 1852-1855.

popolazione romana, che sarebbe stata ridotta al rango degli *aldii*, mentre negli stessi anni l'opinione più moderata e legata all'idea della continuità del diritto romano veniva ancora sostenuta dagli studiosi più legati alla lezione savignyana, come il già citato Pietro Capei nella sua corrispondenza con Gino Capponi¹⁶.

Proprio per questa nuova fiammata dell'interesse storiografico, com'è noto, Manzoni riscrisse e ampliò il suo *Discorso* nel 1847¹⁷. Si tratta di un anno significativo per il nostro tema, che si arricchì di nuove riflessioni relative soprattutto al problema della continuità delle istituzioni municipali: nel 1847, infatti, comparve anche la *Geschichte der Städteverfassung von Italien* di Carl Hegel, in cui la questione longobarda veniva dettagliatamente ricapitolata, con il riferimento a tutti i principali autori che se ne erano occupati nel tempo¹⁸.

Sempre nel 1847, Karl Joseph Anton Mittermaier offrì un'ampia ricognizione in due puntate della questione come veniva dibattuta in quegli anni in Italia sulla sua "Kritische Zeitschrift für die Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes"¹⁹. Nel primo intervento, oltre ai nomi di alcuni dei più importanti

¹⁶ V. *supra*, ntt. 4 e 12.

¹⁷ Già nel periodo in cui curava la riedizione della tragedia (che fu pubblicata nel 1845), Manzoni cercava materiali per aggiornare il *Discorso*: per esempio, nel 1844 richiese a un ignoto corrispondente l'opera di A. Pagnoncelli, *Sull'antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane*, Bergamo 1823 (*Lettere*, cit., II, n. 740, p. 338); il 21 maggio 1845 scrisse a Francesco Rossi per avere in prestito l'opera di H. Leo, *l'Entwicklung der Verfassung der lombardischen Städten bis zu der Ankunft Kaiser Friedrich I in Italien*, Hamburg 1824, oppure la *Geschichte der italienischen Staaten*, I, vom 568 bis 1125, Hamburg 1829 (ivi, n. 750, p. 343) e il 4 agosto dello stesso anno scrisse a Rezzonico per sapere quale fosse l'anno di pubblicazione della *Geschichte* di Savigny (ivi, n. 763, p. 354).

¹⁸ C. Hegel, *Geschichte der Städteverfassung von Italien seit der Zeit der römischen Herrschaft bis zum Ausgang des zwölften Jahrhunderts*, I, Leipzig 1847, pp. 337-348. Dopo un richiamo agli eruditi italiani del Settecento e a Sismondi, fra gli autori più moderni viene menzionato per primo Antonio Pagnoncelli e, come controcanto alla sua tesi della continuità dell'istituzione municipale nel medioevo, è citato Manzoni per le sue stimolanti osservazioni sulla persistente separazione fra Longobardi e Latini; dopo una lunga disamina dell'opinione di Savigny, sono nominati Leo e gli storici torinesi, dei quali Hegel sottolinea la ricerca di una via di mezzo fra la teoria della continuità, che essi non sanno persuadersi a seguire nonostante l'attaccamento alle origini romane, e la tesi opposta di Leo stesso, che secondo lui essi accetterebbero malvolentieri nella sua integrità proprio per motivi patriottici. Come culmine della questione, Hegel individua appunto Troya nei suoi scambi con Rezzonico e Capponi, e conclude menzionando per ultimo Moritz August Bethmann-Hollweg e la sua *Ursprung der lombardischen Städtefreiheit*, pubblicata l'anno prima a Bonn. Per l'aspetto relativo alla questione della continuità o discontinuità delle istituzioni municipali, una ricca rassegna delle posizioni della storiografia italiana dell'Ottocento si legge in E. Occhipinti, *I comuni medievali nella storiografia italiana del Risorgimento*, in "Nuova Rivista Storica", XCI, n. 2 (2007), pp. 459-530.

¹⁹ *Ueber den neuesten Stand der Forschungen in Italien in Bezug auf die Geschichte der Verbreitung des römischen Rechts in Italien*, in "Kritische Zeitschrift für die Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes", XVIII (1846), pp. 417-432, e XIX (1847), pp. 144-152. I due articoli furono poi pubblicati in traduzione francese, con il titolo *Recherches récentes faites en Italie et en Allemagne sur le développement du droit romain au moyen âge, et sur les rapports de ce droit avec le droit germanique*, anche nella cosiddetta *Revue Foelix* ("Revue de droit français et étranger"), IV (1847), pp. 554-563 e 844-848. Giova ricordare che la rivista di Mittermaier svolse un ruolo importante nella diffusione in Germania delle ricerche degli autori italiani, con il preciso intento di contrastare il pregiudizio sulla scarsa consistenza della scienza giuridica italiana: cfr. L. Moscati, *Le fonti giuridiche dell'altomedioevo in Italia e Germania*, cit., pp. 264-265.

protagonisti del dibattito, ossia Troya, Rezzonico, Capponi e Capei, Mittermaier menzionò anche due lavori scritti da autori meno noti: il primo è l'avvocato napoletano Gaetano Trevisani, amico e appassionato difensore di Carlo Troya, che nella sua memoria *Delle leggi longobarde in relazione coi popoli conquistati*²⁰, dopo aver curiosamente sminuito il contributo di Savigny al problema²¹, aveva criticato la tradizione storiografica che esaltava la clemenza dei Longobardi, sottolineando come proprio Manzoni avesse invece il merito di aver stimolato nuovi approfondimenti e verifiche di tale *vulgata* ottimistica ma poco convincente; il secondo è il comasco Aurelio Bianchi-Giovini, autore al contrario di una lunga – e non particolarmente significativa – confutazione dell'opera di Troya²². Nella seconda parte del suo resoconto, Mittermaier evidenziò appunto che la questione in Italia era ancora aperta e dibattuta, presentando uno degli ultimi contributi apparsi sull'argomento a opera del mantovano Giuseppe Pezza Rossa, vicino all'idea della conservazione delle “istituzioni politiche e civili” da parte della popolazione di origine romana e anch'egli critico nei confronti della ricostruzione di Troya²³.

Come momento conclusivo del dibattito in Italia e Germania si può considerare l'opera di Francesco Schupfer edita a Firenze nel 1863, *Delle istituzioni politiche longobarde*, in cui, oltre a un ampio resoconto del dibattito stesso, furono formulate le conclusioni sulle quali si sarebbe attestata da allora in poi la storiografia giuridica: “Schupfer conclude che i Romani, sotto i Longobardi, erano esclusi dal governo e dai diritti politici; conservavano tuttavia la libertà e la proprietà, e applicavano il diritto romano nella famiglia e nei rapporti patrimoniali fra loro; i municipi erano altresì estinti come comunità sovrane, ma mantenevano vestigia delle pristinae istituzioni, ridotte alle funzioni amministrative”²⁴.

²⁰ G. Trevisani, *Delle leggi longobarde in relazione coi popoli conquistati*, in “Il progresso delle scienze lettere ed arti”, novissima serie vol. III, dell'antica vol. XXXIV (1844), pp. 38-88 e 161-209. L'opera, con l'aggiunta di *Memoria* alla fine del titolo, ebbe anche un'edizione separata: Napoli 1844.

²¹ Cfr. *ivi*, pp. 40-41: “la sua opera [di Savigny] inutile per noi, considerata nel suo merito intrinseco, perché non ci rivelò alcuna idea nuova, resa popolare per lo mezzo della stampa francese, servì a rinverdir sempre più l'opinione del Muratori e del Napolitano giureconsulto [ossia l'autore settecentesco Donato Antonio d'Asti]”.

²² A. Bianchi-Giovini, *Della condizione de' Romani vinti dai Longobardi*, in “Rivista europea. Giornale di scienze morali, letteratura ed arti”, VI (1845), pp. 664-715.

²³ [G.] Pezza Rossa, *Se i Romani vinti dai Longobardi conservassero la propria legge*, in “Giornale dell'I.R. Istituto Lombardo di Scienze, Lettere ed Arti e Biblioteca italiana”, XIII, fasc. 39 (1846), pp. 328-346. La citazione a p. 328.

²⁴ Cito da D. Mantovani, *Le vocazioni del “Discorso”*, cit., p. 37. Negli anni successivi ci saranno ancora alcune propaggini della questione, come la breve dissertazione del trentino G. Caumo, *Sulla condizione dei Romani vinti dai Longobardi*, Firenze 1870, che mette a frutto e segue esplicitamente la parte relativa di un importante lavoro di Bethmann-Hollweg apparso due anni prima, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, IV, *Der germanisch-romanische Civilprozeß im Mittelalter*, I, *Vom fünften bis achten Jahrhundert. Die Staaten der Völkerwanderung*, Bonn 1868, soprattutto le pp. 301-321.

2. La questione nella storiografia giuridica francese.

Questo fu dunque, a grandi linee, lo svolgimento della questione longobarda nella storiografia giuridica italiana e tedesca; ma può essere interessante vedere anche quali furono i riflessi che essa ebbe fuori d'Italia e Germania, in primo luogo sull'altra grande tradizione storiografica continentale, ossia quella francese.

I rappresentanti più significativi della scuola storica in Francia²⁵ si occuparono solo tangenzialmente del problema. Quando e se toccarono il punto della condizione della popolazione indigena d'Italia e della continuità della vigenza del diritto romano nel regno longobardo, essi si limitarono a riferire le interpretazioni già correnti nella storiografia, senza sottoporle a discussione specifica. La mancanza di una particolare sensibilità per l'argomento longobardo è del resto comprensibile in un gruppo di studiosi che, fedeli alla propria linea programmatica, restarono concentrati sull'elaborazione del disegno della storia del diritto francese.

Il primo in ordine di tempo fu Eugène Lerminier, uno dei primi e più entusiasti fautori del metodo storico²⁶, che ricoprì la cattedra di *Histoire du droit et des législations comparées* presso il Collège de France, “espèce d'université indépendante, où chacun est maître absolu du sujet & des méthodes”, istituzione concorrente dell'università di Parigi sin dalla sua fondazione, che agì da collettore per gli studiosi che, critici del metodo esegetico dominante, non appartenevano al circuito della Facoltà giuridica parigina²⁷.

²⁵ Sulle tappe e sui limiti della recezione del metodo savignyano in Francia cfr. l'ormai classico O. Motte, *Savigny et la France*, Berne 1983; D.R. Kelley, *Historians and the Law in Postrevolutionary France*, Princeton, NJ, 1984, *passim* ma soprattutto pp. 83-100; J. Gaudemet, *Les écoles historiques du droit en France et en Allemagne au XIX^e siècle*, in “Revue d'histoire des Facultés de droit et de la science juridique”, XIX (1998), pp. 87-124; Ph. Jestaz - Ch. Jamin, *La doctrine*, Paris 2004, pp. 96-101; O. Jouanjan, *Sur une réception française de Savigny (À l'occasion de la parution de la première traduction en langue française de De la vocation de notre temps pour la législation et la science du droit)*, in “Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridiques”, XLVI (2007), pp. 159-181; F. Audren - J.-L. Halpérin, *La culture juridique française. Entre mythes et réalités, XIX^e-XX^e siècles*, Paris 2013, pp. 100-101 e soprattutto 104-110. Per le notizie biografiche e la principale bibliografia relativa ai giuristi che verranno citati qui e di seguito, cfr. P. Arabeyre - J.-L. Halpérin - J. Krynen (curr.), *Dictionnaire historique des juristes français (XII^e-XX^e siècle)*, Paris 2015, II ed., s.vv.

²⁶ Sulla figura di Lerminier, oppositore del metodo della Facoltà di Parigi e seguace entusiasta, almeno nei primi tempi della sua attività scientifica, di Savigny, cf. soprattutto O. Motte, *Savigny et la France*, cit., pp. 94 e 107-113; *Lettres inédites de juristes français du XIX^e siècle conservées dans les archives et bibliothèques allemandes*, publiées par O. Motte, II, Bonn 1990, pp. 1164-1169; R. Bonnin, *Eugène Lerminier (1803-1857): ein Beitrag zum deutschen Kultureinfluss in Frankreich*, Berne 1989.

²⁷ Su queste caratteristiche del Collège cfr. J. Gaudemet, *Les écoles*, cit., p. 103. In effetti, sin dal primo momento della scoperta del metodo storico in Francia, gli studiosi più interessati erano stati dei “marginiaux qui, luttant à contre-courant en plein règne de l'exégèse, resterons largement étrangers aux cadres des facultés de droit” (O. Motte, *Savigny et la France*, cit., p. 11). L'efficace definizione del Collège de France è dovuta a Edouard Laboulaye, successore di Lerminier sulla cattedra di *Histoire du*

Lerminier compose nel 1829 una *Introduction générale à l'histoire du droit*, opera che costituì un importante veicolo del metodo storico in Francia e non solo, soprattutto per l'impostazione metodologica presentata nella prefazione²⁸. In appendice, l'autore propose un'ampia analisi della *Geschichte des römischen Rechts im Mittelalter*²⁹, in cui riportava la posizione di Savigny sul tema della condizione dei Latini sotto il dominio longobardo ripetendo, senza ulteriori osservazioni, che il diritto romano ebbe ininterrotta vigenza come diritto personale della popolazione italica e che quello longobardo ebbe invece valenza territoriale³⁰. Nel riassumere però il discorso sulla sopravvivenza delle istituzioni municipali, Lerminier aggiunse una curiosa nota nella quale è possibile intravedere una velata insofferenza per l'eccesso di erudizione e magari l'anticipazione di alcuni motivi del suo successivo distacco da Savigny³¹.

droit et des législations comparées: O. Motte, *Lettres inédites*, II, cit., p. 1071 (lettera del 15 maggio 1851).

²⁸ E. Lerminier, *Introduction générale à l'histoire du droit*, Paris 1829. Nella prefazione, Lerminier ricorda come la lettura di Savigny (in particolare del polemico *Vom Beruf unsrer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*, apparso nel 1814) sia stata per lui come una fulminazione sulla via di Damasco, per la scoperta che legge e diritto non sono la stessa cosa ("quoi donc! la législation et le droit n'étaient donc pas même chose!", p. vi) e per lo stimolo ad approfondire lo studio della storia del diritto. La sua opera ebbe una certa rilevanza e circolazione proprio per aver perfettamente enucleato gli elementi di maggiore interesse del metodo storico: Abraham Hayward, autore della traduzione inglese del *Beruf* (*Of the Vocation of our Age for Legislation and Jurisprudence*, translated from the German of F.Ch. von Savigny, London [1831], pp. i-ii), riporta appunto parte della prefazione di Lerminier nella propria introduzione, cfr. L. Moscati, *Of the Vocation of our Age... Sulla recezione di Savigny in Gran Bretagna*, in "Clio", XVIII, n. 4 (1982), p. 588.

²⁹ E. Lerminier, *Introduction*, cit., pp. 365-445: *Geschichte des Roemischen Rechts im Mittelalter, etc. – Histoire du droit romain pendant le moyen âge, par M. de Savigny*.

³⁰ Ivi, p. 390. Prima di Lerminier, e prima che divampasse la questione longobarda con la pubblicazione del *Discorso* di Manzoni, anche Louis Meynier si era limitato a riferire l'opinione di Savigny nella prima delle tre parti di una lunga analisi dei primi due volumi della *Geschichte*, apparsa nelle "Annales de législation et jurisprudence", I e II (1820 e 1821), che in seguito, a causa della chiusura della rivista, verrà riassunta nella "Thémis" del 1824; il riferimento al punto in esame nel volume del 1820, a p. 185.

³¹ "Nous ne saurions suivre M. de Savigny dans la réfutation des opinions contraires de Sigonius, de Maffei, de Fumagalli, de Lupi, de M. de Sismondi et de Spittler, non plus que dans la déduction ingénieuse des preuves positives que lui fournit son érudition" (E. Lerminier, *Introduction*, cit., p. 404 nt. 1). È da notare che invece Meynier aveva meticolosamente riportato l'argomentazione savignyana sul punto nella terza parte del suo lungo *compte rendu* della *Geschichte*: "Annales de législation et jurisprudence", II (1821), pp. 127-132. Com'è noto, gli interessi di Lerminier comprendevano, oltre alla storia del diritto, anche la comparazione e la filosofia del diritto, che – insieme alla codificazione – costituivano i limiti posti dai discepoli francesi di Savigny all'applicazione del metodo storico: O. Motte, *Savigny et la France*, cit., p. 12. Per il distacco da Savigny, soprattutto per l'orientamento più filosofico che erudito che caratterizza Lerminier, cfr. A. Lefebvre-Teillard, *Recherches autour d'une expression: droit savant*, in Ch. Lauranson-Rosaz - D. Deroussin (curr., avec l'aide de F. Toulieux et G. Jandot), *Mélanges en l'honneur du professeur Nicole Dockès*, Paris 2014, p. 441 nt. 21, che richiama a tale proposito la lettera indirizzata a Savigny nella quale Lerminier sottolineava il silenzio della scuola storica tedesca riguardo all'elemento filosofico del diritto e suggeriva di abbreviare la parte biografica della *Geschichte* (O. Motte, *Savigny et la France*, cit., pp. 108-111; Idem, *Lettres inédites*, II, cit., pp. 1173-1175).

Lo stesso atteggiamento si riscontra nel gruppo di studiosi che ebbero un ruolo centrale nell'introduzione del metodo storico in Francia attraverso l'intensa partecipazione alla vita di alcune riviste 'militanti', che spesso essi contribuirono a fondare³².

Per esempio, Henri Klimrath, nella sua *Histoire du droit public et privé de la France*, semplicemente affermò la vigenza contemporanea di diritto romano e diritto longobardo, soprattutto basandosi su norme di Liutprando³³; oppure Edouard Laboulaye, nella *Histoire du droit de propriété foncière* del 1839, scrisse in modo altrettanto assertivo, senza soffermarsi sul punto, che sotto la dominazione longobarda, più dura di altre dominazioni barbariche, i Romani furono ridotti a una condizione simile a quella dei coloni o degli *aldii*³⁴: incuriosisce il fatto che i due, pur appartenendo alla stessa scuola, abbiano fatto richiamo a posizioni storiografiche opposte, ma purtroppo non è possibile ricostruire con precisione il loro pensiero sull'argomento proprio perché essi non ne fecero un oggetto di riflessione specifica. D'altro canto, non menzionò neppure la situazione longobarda un altro esponente di questo gruppo di studiosi, Charles Ginoulhiac, che diversi anni più tardi affrontò il problema parallelo della definizione della condizione dei Gallo-romani dopo la conquista franca – con la chiara consapevolezza del fatto che “un intérêt politique” aveva sempre finito con l'influenzare la ricostruzione storica di questo tema³⁵.

Il primo autore francese a occuparsi della questione, citando Manzoni e tutto

³² Nel 1833 Jean Jacques Foelix fondò la “Revue étrangère de législation et d'économie”, che nel 1844 divenne “Revue de droit français et étranger” e nel 1855, su iniziativa di Laboulaye, Rozière, Dareste e Ginoulhiac, prese il nome definitivo di “Revue historique de droit français et étranger”. Nel 1835 nacque la “Revue de législation et de jurisprudence”, la cosiddetta *Revue Wolowski*. Nel 1819 aveva invece visto la luce la leggendaria “Thémis” a opera di Athanase Jourdan. Cfr. J. Gaudemet, *Les écoles*, cit., p. 105; Ph. Jestaz - Ch. Jamin, *La doctrine*, cit., pp. 97-101, p. 97 per la definizione di “revues militantes”.

³³ I primi capitoli della *Histoire* di Klimrath furono pubblicati nel 1837, appena dopo la sua morte, sulla *Revue Wolowski*; l'opera fu poi edita per intero nei *Travaux sur l'histoire du droit français*, recueillis, mis en ordre et précédés d'une préface par M. L.A. Warnkoenig, Paris-Strasbourg 1843, edizione qui usata (I, p. 342). Sulla figura centrale di Klimrath cfr. O. Motte, *Lettres inédites*, II, cit., pp. 1005-1008; cfr. anche F. Audren, *Écrire l'histoire du droit français: science du politique, histoire et géographie chez Henri Klimrath (1807-1837)*, in J. Poumarède (cur.), *Histoire de l'histoire du droit*, Actes des Journées internationales de la Société d'Histoire du Droit, Toulouse, 1-4 juin 2005, préface de A. Lefebvre-Teillard, Toulouse 2006, pp. 113-134.

³⁴ *Histoire du droit de propriété foncière en Occident*, Paris 1839, p. 255. Su Laboulaye e i suoi rapporti con la Germania cfr. O. Motte, *Lettres inédites*, II, cit., pp. 1036-1056.

³⁵ Ch. Ginoulhiac, *Cours élémentaire d'histoire générale du droit français public et privé depuis les premiers temps jusqu'à la publication du Code civil (matières de l'examen de première année)*, Paris 1884, pp. 112-122. In questo lavoro confluisce l'insegnamento di storia del diritto impartito da Ginoulhiac all'università di Tolosa a partire dal 1859: cfr. Ph. Nélidoff, *La création de la chaire toulousaine d'histoire du droit (1859)*, in J. Poumarède (cur.), *Histoire de l'histoire du droit*, cit., pp. 147-163. Sul profilo scientifico di Ginoulhiac e sulle prime tappe della sua attività cfr. anche A. Slimani, *Charles Ginoulhiac, docteur en droit à Aix en 1840*, in Ph. Nélidoff (cur.), *Les Facultés de droit de province au XIX^e siècle. Bilan et perspectives de la recherche*, I, Toulouse 2009, pp. 475-488.

il dibattito che si era svolto in Italia e Germania, pubblicò la sua opera nel 1842: ma non fu un esordio esaltante. Si tratta della *Histoire de la conquête de la Lombardie par Charlemagne* di Antoine-Adolphe Partouneaux, socio dell'Accademia delle scienze di Torino dalla formazione giuridica, che aveva a lungo vissuto in Italia³⁶. Il suo lavoro, molto meno conosciuto e di livello decisamente inferiore a quello delle opere finora menzionate, verteva appunto sulla conquista franca del regno longobardo e delle successive vicende del regno d'Italia fino a Ottone I; il carattere meramente compilativo dell'opera e soprattutto il fatto che l'autore, molto condizionato dal suo spirito nazionalistico e sempre apologetico nei confronti dei Franchi, proiettasse le vicende del passato sulla situazione politica del suo tempo, vagheggiando esplicitamente una sostituzione dei Franchi/Francesi ai Germani/Austriaci nel dominio sull'Italia, gli valsero nel 1844 una sonora stroncatura nella rassegna bibliografica dell' "Archivio storico italiano"³⁷.

Affrontando il problema della valutazione della dominazione longobarda in Italia, dopo aver presentato la tradizionale interpretazione favorevole ai Longobardi di ascendenza machiavelliana e muratoriana, Partouneaux affermò che essa doveva essere corretta, e si dichiarò concorde con la posizione di Maffei e soprattutto di Manzoni: il fatto che i Longobardi avessero lasciato in vigore il diritto romano per la popolazione vinta non era un segno di clemenza, bensì rispondeva all'usanza dei tempi³⁸. Una simile fedele adesione al *Discorso* manzoniano si ritrova anche nell'analisi – ben più benevola – dell'opera di Partouneaux, scritta per il "Giornale lombardo di scienze, lettere ed arti" da un altro socio dell'Accademia torinese, il medico Giovambattista Fantonetti, che enfatizzò soprattutto la mancata fusione fra i due popoli, sulla scia di Manzoni, dichiarando però di non voler addentrarsi nel problema della "bontà morale dei Langobardi"³⁹.

³⁶ T. de Partouneaux, *Histoire de la conquête de la Lombardie par Charlemagne, et des causes qui ont transformé dans la Haute-Italie la domination française en domination germanique, sous Othon-le-Grand*, I, Paris 1842. Per l'identificazione dell'autore, del cui prenome sul frontespizio dell'opera si dà solo un'iniziale "T.", con Antoine-Adolphe, visconte di Partouneaux e figlio del noto generale Louis, cfr. per esempio "Recueil des lois et actes de l'instruction publique", III, Paris 1850, p. 588, dove egli figura tra coloro che sono stati insigniti del titolo di cavaliere della Legion d'onore: "De Partouneaux (Antoine-Adolphe), ancien sous-préfet, auteur de l'*Histoire de la conquête de la Lombardie*, membre de l'Académie des sciences de Turin" (anche in "Bulletin des lois de la République française", X^e série, Partie supplémentaire, 155, Paris 1851, n. 4324, p. 600).

³⁷ La recensione, a firma "M.A.", compare nella rassegna intitolata *Dei lavori di storia italiana dati alla luce in Francia in questi ultimi dieci anni*, in "Archivio storico italiano", Appendice, I (1842-1844), pp. 530-532.

³⁸ T. de Partouneaux, *Histoire de la conquête*, cit., pp. 190-194. Benché l'autore si appoggi molto alle argomentazioni manzoniane, il nome dello scrittore italiano compare spesso nella forma storpiata "Manson" (come nella prima citazione a p. 48, nt. 1; né è l'unico esempio).

³⁹ G.B. Fantonetti, *Intorno alla Istoria della conquista della Lombardia fatta da Carlo Magno di T. Partouneaux*, in "Giornale dell'I.R. Istituto lombardo di scienze, lettere ed arti", IV (1843), pp. 104-119. La citazione a p. 111, nt. 3.

Lasciando da parte l'eccentrico *exploit* del visconte di Partouneaux, la conoscenza della questione longobarda arrivò agli storici giuristi francesi certamente attraverso la storiografia tedesca – ricordiamo la traduzione francese della rassegna di Mittermaier sull'argomento, pubblicata sulla *Revue Foelix*⁴⁰ – e presumibilmente anche attraverso Federico Sclopis.

Quest'ultimo, infatti, aveva contatti con la scuola storica francese e scriveva anche per il pubblico francese: per esempio, nella citata voce *Législation italienne* del 1837, egli aveva fatto riferimento a “une question très difficile, et qui n'a pu être jusqu'au présent définitivement résolue, celle de savoir à quelle condition auraient été réduits les indigènes sous l'empire des Lombards”⁴¹, facendo i nomi da un lato di Machiavelli e Muratori e dall'altro di Manzoni come autori emblematici delle due interpretazioni opposte al riguardo e citando, per la questione relativa invece alla continuità dell'istituzione municipale, le teorie di Pagnoncelli, Savigny, Leo; nel 1841 intervenne sulla cosiddetta *Revue Wolowski* per discutere l'opinione di Savigny sui rapporti fra diritto canonico e diritto romano in Italia⁴²; la sua opera era poi nota ai lettori della “Revue historique de droit français et étranger”, dove apparve nel 1845 un'analisi della sua *Storia della legislazione italiana*, mentre più tarda, ma particolarmente significativa, è la pubblicazione nella stessa sede del saggio *Les lois des Lombards* del 1857, nel quale Sclopis riassumeva dettagliatamente la questione longobarda presentando tutti i più importanti contributi sul tema⁴³.

L'influenza di Sclopis è palese in una sintetica e godibile carrellata sulla storia legislativa d'Italia, condotta sulla falsariga soprattutto della sua *Storia della legislazione italiana* (in particolare della traduzione francese), apparsa nel 1862 a opera di Arthur Desjardins⁴⁴. L'autore osservava che “la législation lombarde est [...] pour les savants italiens, un éternel sujet de controverse”; ricordando Machiavelli e Manzoni come campioni di due opposte posizioni storiografiche, si esprimeva in favore della tesi machiavelliana, evidenziando la romanizzazione del diritto longobardo a partire soprattutto da Liutprando e affermando che “la fusion des lois eût donc suivi la fusion des races”⁴⁵.

⁴⁰ V. *supra*, nt. 19.

⁴¹ F. Sclopis, voce *Italie - Législation italienne*, cit., p. 266.

⁴² *Le droit canon et le droit romain en Italie*, in “Revue de législation et jurisprudence”, XIII (1841), pp. 268-275.

⁴³ *Les lois des Lombards*, in “Revue historique de droit français et étranger”, III (1857), pp. 1-25. Il testo confluì successivamente, in versione italiana e con il titolo *Le leggi longobarde*, anche nella seconda edizione della *Storia della legislazione italiana*, I, *Origini*, Torino 1863, pp. 312-345.

⁴⁴ Gli interessi nel campo della storia giuridica di Arthur Desjardins, fratello del più noto Albert, sono testimoniati ad esempio dall'articolo *De l'aliénation et de la prescription des biens de l'Église dans le droit du Bas-Empire*, apparso nel 1860 sulla “Revue historique de droit français et étranger”, e dall'opera parallela *De l'aliénation et de la prescription des biens de l'État, des départements, des communes et des établissements publics dans le droit ancien et moderne*, Paris 1862.

⁴⁵ A. Desjardins, *L'histoire législative de l'Italie*, in “Revue contemporaine”, XI, II s., t. XXVIII (1862), pp. 69-103. Le citazioni a p. 74.

Fu infine uno dei fondatori della “Revue historique de droit français et étranger” – nonché professore al Collège de France e figura emblematica del profilo degli studiosi dell’epoca –, Eugène de Rozière, a concepire nel 1864 l’elaborazione di una serie di studi, di carattere schiettamente scientifico, dedicati specificamente al diritto longobardo. Dei progettati *Mémoires sur l’histoire du droit des Lombards*, però, fu pubblicato solo il primo, dedicato all’Editto di Rotari⁴⁶.

In questa breve trattazione, Rozière fece costante riferimento non solo alla grande scuola tedesca dei Merkel e dei Bluhme, ma anche all’opera di Baudi di Vesme⁴⁷, e affrontando la questione, definita “curieuse et vivement controversée”⁴⁸, del ruolo del diritto romano dopo la pubblicazione dell’Editto, passò in rassegna le opinioni di Savigny, Troya, Rezzonico e Hegel per poi concentrarsi sulla posizione di Troya come quella più contraria all’idea della continuità, per mettere tuttavia in risalto soprattutto quegli elementi che, anche nella tesi dello storico napoletano, postulavano la persistenza dell’uso del diritto romano nelle materie non disciplinate dall’Editto.

Dieci anni dopo la ricognizione di Mittermaier, nel medesimo anno in cui Sclopis pubblicò *Les lois des Lombards* sulla “Revue historique de droit français et étranger”, i riflessi della questione longobarda si manifestarono anche in un altro ambiente di studi, contiguo a quello francese: nel 1857 infatti offrì una lunga e meticolosa disamina del problema l’*Histoire des communes lombardes depuis leur origine jusqu’à la fin du XIII^e siècle* del belga Prosper de Haulleville, professore di diritto naturale a Gand e personaggio dagli svariatissimi interessi⁴⁹.

Dopo aver sottolineato come l’argomento dell’origine dei Comuni, legato strettamente a quello della sopravvivenza del diritto romano nel medioevo e trattato approfonditamente da studiosi tedeschi e italiani, non avesse avuto trattazioni in lingua francese se non quella di Simonde de Sismondi, Haulleville espresse perplessità nei confronti della tesi della continuità, sostenuta da molti studiosi tedeschi e in primo luogo da Savigny, evidenziando come gli studi di Troya avessero ribaltato tale visione; dopo aver indicato come suoi *auctores* principali lo stesso Troya, Leo e Bethmann-Hollweg, anch’egli dichiarò di

⁴⁶ E. de Rozière, *Mémoires sur l’histoire du droit des Lombards*. Premier mémoire, *Du code de Rotharis*, Paris 1864. In una lettera a Boretius del novembre 1864, Rozière scrive che il primo *mémoire* “doit être suivi de plusieurs autres”: O. Motte, *Lettres inédites*, II, cit., p. 1566.

⁴⁷ Definito “sans contredit le plus savant éditeur des lois lombardes” a p. 7.

⁴⁸ Ivi, p. 20.

⁴⁹ P. de Haulleville, *Histoire des communes lombardes depuis leur origine jusqu’à la fin du XIII^e siècle*, Paris 1857. Su Haulleville, cfr. N. Piepers, voce *Haulleville (Charles-Alexandre-Prosper, baron de)*, in Académie royale de Belgique, *Biographie Nationale*, XXXVII (Supplément, IX), Bruxelles 1971, coll. 413-420; di lui scrisse la biografia suo figlio Alphonse: *Un gentilhomme de lettres: Prosper de Haulleville*, Paris 1931. Sclopis lo cita con ammirazione nella *Storia della legislazione italiana*, cit., p. 138. Il lavoro di Haulleville è poi ricordato da A. Pertile, *Storia del diritto italiano dalla caduta dell’Impero romano alla codificazione*, I, *Storia del diritto pubblico e delle fonti*, Torino 1896, II ed., nella nota bibliografica al paragrafo sulla *Condizione personale dei vinti* dopo le invasioni (p. 55) e alla nt. 15, pp. 58-59, relativa specificamente alla questione della condizione dei Romani durante il regno longobardo.

aderire alla tesi della discontinuità dell'istituzione comunale rispetto ai municipi romani. Riguardo al problema collegato della condizione dei Romani sotto la dominazione longobarda, egli diede particolare risalto al *Discorso* di Manzoni, che riteneva avesse avuto sulla storia longobarda uno sguardo più penetrante e preciso di quello di Savigny, mentre i dotti piemontesi (Sclopis, Balbo, Baudi di Vesme e Fossati), pur molto lodati, erano secondo Haulleville non del tutto convincenti nelle loro ricostruzioni 'intermedie' proprio a causa dell'eccessiva moderazione con cui le avevano proposte.

Un elemento particolarmente interessante nel lavoro di Haulleville è la sua consapevolezza del profilo nazionalistico della questione longobarda, che egli individuò molto esplicitamente, tanto da definirla "un sujet qui touche directement aux antagonismes de races et à l'amour propre national"⁵⁰. La chiarezza con la quale Haulleville espresse l'idea che a guidare la polemica fosse stato soprattutto lo spirito nazionalistico degli studiosi coinvolti dimostra che la matrice ideologica della questione, legata in ogni caso più al nazionalismo risorgimentale che all'idea razziale⁵¹, risultava evidentemente chiara anche agli occhi dei contemporanei.

3. Riflessi nella tradizione anglosassone.

A differenza che in Francia, com'è noto, la recezione del metodo storico nel Regno Unito era stata invece particolarmente precoce e fluida per diversi motivi: sia per la notevole corrispondenza dell'ordinamento inglese alla teoria savignyana della formazione del diritto per via consuetudinaria, sia per il simile atteggiamento nei confronti della codificazione, sia infine per il concreto tramite

⁵⁰ P. de Haulleville, *Histoire des communes lombardes*, cit., p. 25. Il motivo è già presente nella prefazione dell'opera, in cui Haulleville chiedeva ai lettori di non tacciarlo di germanesimo e poi pronunciava un alato elogio della civiltà greco-romana.

⁵¹ All'epoca il termine di *razza* aveva ancora un'accezione culturale più che biologico-genetica. Lo spirito nazionalistico condizionò anche la prima storiografia sulla questione manzoniana, come è particolarmente evidente nel saggio di A. Visconti, *Il pensiero storico-giuridico di Alessandro Manzoni nelle sue opere. Studio di storiografia giuridica del sec. XIX*, in "Archivio storico lombardo", s. V, XLVI (1919), pp. 382-440. L'autore infatti parla di "dissidio spirituale fra il mondo latino e germanico" (p. 395), di "insanabile dissidio fra germanesimo e latinità [...] espresso e scolpito eternamente nella tragedia spirituale di Adelchi" (p. 413); la forte polemica antigermanica di Visconti (che si spinge a dire che "nei secoli, quasi per divina condanna, il Germano sarà "la rea progenie degli oppressor" ", *ibidem*) si lega indubbiamente alle vicende della grande guerra, sulla quale egli insiste parecchio nel suo lavoro. Per l'idea di razza in relazione al nazionalismo nell'Italia risorgimentale cfr. A.M. Banti, *La nazione del Risorgimento*, cit., pp. 156-169. Una specifica attenzione alla componente 'etnica' alle origini del diritto medievale italiano caratterizzerà peraltro parte della scienza giuridica tedesca e italiana alla fine dell'Ottocento, e sarà anch'essa alla base di dispute famose, come quella fra Schupfer e Tamassia recentemente riproposta nel saggio di D. Di Cecca - G. Ferri, *La "polemica bizantina" tra Giovanni Tamassia e Francesco Schupfer*, in "Historia et ius", VIII (2015), paper 25.

rappresentato dall'università di Gottinga⁵². La dottrina anglosassone, nel suo spiccato empirismo, trovava inoltre nella storia la possibilità di dare un senso all'esperienza giuridica senza dover ricorrere a costruzioni troppo teoretiche⁵³.

Un altro carattere sempiterno della storiografia giuridica inglese è però anche la spiccata insularità, e per questo motivo non sono molte le opere inglesi di storia del diritto che nel corso dell'Ottocento si siano occupate anche del resto d'Europa. Così, gli unici riflessi che la questione longobarda sembra aver proiettato sulla cultura anglosassone si trovano in lavori più schiettamente storici – scritti però da autori molto influenti, che rappresentarono un costante riferimento anche per la tradizione storico-giuridica inglese –, nei quali possono essere trovate alcune significative tracce delle controversie che avevano agitato l'Europa continentale a proposito delle vicende del regno longobardo, e tutte curiosamente consonanti con le idee di Manzoni.

L'attenzione viene infatti diretta soprattutto all'aspetto che aveva costituito il principale movente dell'iniziativa manzoniana di corredare di un saggio storico un'opera di poesia: la valutazione del ruolo del papato nelle vicende altomedievali e, in generale, nella storia d'Italia.

La separazione fra Longobardi e la popolazione romana venne infatti affermata – su un versante non più giuridico, ma religioso e morale –, anche da un altro fervente apologeta della Chiesa cattolica come Lord Acton, che nel 1858, a proposito delle tappe della conversione dei Longobardi al cattolicesimo, scrisse che “their religion estranged them from the Roman population, and cut them off from the civilisation”; e subito dopo, trattando dei Franchi, li definì invece “that race which alone became Catholic at once, and never swerved from its orthodoxy” e che (proprio per questo?) guadagnò per secoli la supremazia in Europa⁵⁴.

⁵² Sull'influenza della scuola storica tedesca sulla scienza giuridica inglese, cfr. P. Stein, *Legal Evolution. The Story of an Idea*, Cambridge 1980, soprattutto pp. 72-98; specificamente sulla recezione dell'opera di Savigny cfr. L. Moscati, *Of the Vocation of our Age*, cit.

⁵³ Questa impostazione pratica-empirica può essere sintetizzata ricorrendo alle parole di Frederic William Maitland: “the matter of legal science is not an ideal result of ethical or political analysis; it is the actual result of facts of human nature and history” (F. Pollock - F.W. Maitland, *The History of English Law before the Time of Edward I* [II ed., 1898], I, Cambridge 1952, a p. XXIII, dopo il rifiuto di trattare nell'introduzione della nozione di diritto, analisi e definizione filosofica del quale appartengono non alla storia giuridica né alla scienza dogmatica, bensì alla parte teoretica della politica); inoltre, la storia giuridica “must be as true to fact as it can possibly make itself, and true to fact it will not be if it begins to think what lessons it can teach” (P.N.R. Zutshi [cur.], *The Letters of Frederic William Maitland*, II, London 1995, n. 116, p. 105, lettera ad Albert Venn Dicey, senza data ma riferibile al 1896).

⁵⁴ *Political Thoughts on the Church*, in “The Rambler”, 1858, raccolto in J.E.E. Dalberg-Acton, *The History of Freedom and Other Essays*, ed. by J.N. Figgis and R.V. Laurence, London-Bombay-Calcutta-Melbourne 1907, pp. 188-211; le citazioni a p. 200. La presa di posizione politico-ideologica dell'autore è resa esplicita nell'ardente *desideratum* espresso nel saggio *Döllinger on Temporal Power* del 1861 (anch'esso originariamente apparso nel “Rambler”, si legge in *The History*, cit., pp. 301-374; la citazione a p. 368): “may Pius IX. remember the example of his great predecessors, who, relying on the spiritual might of

Tipica di una parte della storiografia inglese era anche l'accentuazione dell'odio che la popolazione latina avrebbe nutrito nei confronti dei Longobardi, suffragata dall'autorità di Henry Hallam e in seguito strumentalizzata in senso filopapale⁵⁵; questa lettura sembra essere stata trasferita anche oltreoceano, per esempio nell'opera di Alexander Clarence Flick, *The Rise of the Mediaeval Church*: “the Italians hated both Greeks and Lombards as foreign masters. Between the two stood the Pope as the only representative of Italian nationality and the sole champion of Italian independence”⁵⁶.

Per converso, lo storico inglese di formazione quacchera Thomas Hodgkin, autore del celebre *Italy and her Invaders*, tracciò un bilancio decisamente positivo della storia della dominazione longobarda, soprattutto dai tempi di Liutprando in poi: “‘United Italy’ appears full in view, and it seems as if by the arms of the rude Lombard this great victory will be won for humanity”⁵⁷, confutando implicitamente la trionfalistica interpretazione del ruolo dei Franchi come liberatori dell'Italia. A proposito della condizione della popolazione italica sconfitta, dopo aver riassunto le posizioni di Savigny, Troya e Hegel, Hodgkin dichiarò di seguire la ricostruzione di Capponi, che considerava come il migliore storico dell'argomento. È interessante osservare che, pur non nominando Manzoni, Hodgkin fece allusione all'atteggiamento di indifferenza dei Longobardi nei confronti della popolazione indigena, da cui sarebbe derivata la concessione di vivere secondo il proprio diritto nei rapporti privati; a distanza di quasi sessant'anni, venne recuperato in questo modo un elemento importante della costruzione dialettica del *Discorso sur alcuni punti della storia longobardica in Italia*.

the Papacy, sought beyond the Alps the freedom which Italy denied to them!”.

⁵⁵ H. Hallam, *View of the State of Europe during the Middle Ages*, I, London 1818, p. 7: “their [dei Romani] disaffection [nei confronti di Costantinopoli] was counterbalanced by the inveterate hatred as well as jealousy, with which they regarded the Lombards”. A Hallam, una delle principali voci inglesi per la storia medievale, si appoggia spesso Elias Cathcart nelle note aggiunte alla sua traduzione della *Geschichte* di Savigny: *The History of the Roman Law during the Middle Ages*, Translated from the Original German of C. von Savigny by E. Cathcart, I, Edinburgh 1829, per esempio alla nt. 8a, pp. xlvi-xlvii.

⁵⁶ A.C. Flick, *The Rise of the Mediaeval Church and its Influence on the Civilisation of Western Europe from the First to the Thirteenth Century*, New York 1909, p. 300.

⁵⁷ Th. Hodgkin, *Italy and her Invaders, 600-744*, VI, book VII, *The Lombard Kingdom*, Oxford 1895 (prima ed. 1880) L'autore si ripromette poi di affrontare nel seguito del suo lavoro “how this fair promise failed, and how Europe organized herself at the expense of a hopelessly divided Italy” (p. 594).